

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE  
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE  
Massimo BALESTRA



---

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 09/03/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, li 09/03/2023

IL DIRIGENTE  
Massimo BALESTRA

---

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 marzo 2023

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di marzo dell'anno duemilaventitre con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

**LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA**

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

**Il Presidente Renzo TESTOLIN**

e gli Assessori

**Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente**

**Marco CARREL**

**Luciano CAVERI**

**Giulio GROJACQUES**

**Jean-Pierre GUICHARDAZ**

**Carlo MARZI**

**Davide SAPINET**

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA.

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **199** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE, FINAOSTA S.P.A. E LA SOCIETÉ INFRASTRUCTURES VALDOTÂINES – SIV SRL PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DELLA PALAZZINA GIORDANA, DEL SECONDO LOTTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI NELL'AREA "CASERMA TESTAFOCHI", PER LA CREAZIONE DEL NUOVO POLO UNIVERSITARIO, NONCHÉ DI TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE. APPROVAZIONE E PRENOTAZIONE DI SPESA.

## LA GIUNTA REGIONALE

dato atto che il Consiglio regionale, con deliberazioni n. 1718 in data 11 febbraio 2006 e n. 3445 in data 7 aprile 2008, ha approvato l'inclusione, rispettivamente nel "Primo piano di interventi" e nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale" di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, dell'intervento di "Realizzazione del Polo universitario di Aosta";

dato atto che, con l'Accordo di programma in data 30 luglio 2008 tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Aosta, sono stati definiti - in attuazione dell'Intesa sottoscritta il 22 maggio 2007, ai sensi del d. lgs. 21 settembre 2000, n. 282, dal Ministro della Difesa e dal Presidente della Regione - tempi e modalità operative degli interventi finalizzati a trasferire in proprietà alla Regione la caserma "Testafochi" per destinarne gli immobili alla realizzazione del nuovo Polo universitario regionale;

considerato che la Giunta regionale, in attuazione dell'Accordo di programma di cui sopra, ha provveduto, al fine di garantire il rispetto degli impegni che esso pone a carico della Regione:

- ad adottare, con deliberazione n. 3453 in data 28 novembre 2008, le determinazioni organizzative per la sua attuazione, prevedendo di costituire una società a partecipazione regionale e di individuarla quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi;

- ad approvare, con deliberazione n. 2499 in data 11 settembre 2009, il mandato a Finaosta a costituire, ai sensi della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, la società a totale partecipazione pubblica, denominata Nuova Università Valdostana - NUV, per l'attuazione degli adempimenti dell'Accordo di programma;

dato atto che Finaosta ha costituito, con atto notarile reg. n. 168013/53721 in data 12 novembre 2009, la società NUV;

richiamata la Convenzione per la realizzazione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture situate nell'eliporto militare di Pollein, all'interno delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e degli immobili siti in Aosta nell'area denominata caserma Testafochi nonché di tutte le operazioni connesse - approvata con DGR 728/2010 e sottoscritta in data 31 marzo 2010 tra Regione, Finaosta e Società Nuova Università Valdostana s.r.l. (NUV);

richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3662 in data 12 agosto 2010 con cui è stata disposta l'aggiudicazione definitiva dei servizi di rilievi, redazione di relazione geologica, valutazione di impatto ambientale, progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi di ristrutturazione della caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario al Raggruppamento temporaneo Mario Cucinella Architects s.r.l. mandatario;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 187 in data 28 gennaio 2011 con la quale è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di ristrutturazione della caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario, nell'ambito della riconversione di strutture militari, in comune di Aosta;

richiamato il Decreto del Presidente della Regione n. 728, in data 16 novembre 2012, con il quale è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 della l.r. 11/1998, il progetto definitivo del Polo universitario della Valle d'Aosta (recupero ex caserma Testafochi);

tenuto conto che, con Decisione n. 6 in data 18 giugno 2014, l'Amministratore unico di NUV ha aggiudicato - in applicazione della Convenzione di cui sopra - in via definitiva l'appalto avente ad oggetto la realizzazione del primo lotto del Polo universitario in favore del costituendo RTI con Impresa mandataria VICO s.r.l. - in seguito costituita quale società consortile a

responsabilità limitata UNIVALLÉE Scarl - e che, in data 19 dicembre 2014, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;

tenuto conto che in data 20 febbraio 2020 si è attuata la fusione delle società “Complesso Ospedaliero Umberto Parini S.r.l.” e “Nuova Università Valdostana S.r.l.” mediante costituzione della nuova società “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l.”, siglabile “SIV S.r.l.”, in applicazione del disposto di cui al punto 4) della deliberazione del Consiglio regionale n. 234/XV in data 19 dicembre 2018;

dato atto che, con verbale in data 28 aprile 2021, il Demanio dello Stato ha immesso nel possesso, consegnato e trasferito alla Regione autonoma Valle d’Aosta l’immobile caserma Testafochi, come previsto dall’Accordo di programma di cui sopra;

richiamato il verbale di constatazione di completamento dei lavori relativi alla realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d’Aosta (recupero ex caserma Testafochi) emesso da SIV in data 23 dicembre 2022;

rilevato che il programma pluriennale di SIV, presentato in data 18 novembre 2022, prevede, per il secondo lotto dell’intervento di adeguamento e ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell’area denominata “caserma Testafochi”, un costo stimato in complessivi euro 50.825.000 per la ristrutturazione delle palazzine Beltriccio e Giordana e per il completamento del parcheggio interrato sotto l’ex piazza d’Armi;

richiamata la deliberazione n. 2051 in data 1° dicembre 2022 con la quale il Consiglio regionale ha approvato il Documento di economia e Finanza regionale (DEFR) per il triennio 2023-2025, il quale individua, tra i principali obiettivi, il completamento della struttura ex caserma Testafochi, per rendere Aosta un polo universitario con la realizzazione del secondo lotto dei lavori che prevede la ristrutturazione delle palazzine Beltriccio e Giordana e il completamento del parcheggio interrato sotto l’ex piazza d’Armi;

richiamata la legge regionale 21 dicembre 2022, n. 32, che al comma 1 dell’articolo 33 dispone che la Regione, nell’ambito degli interventi sulla caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario di Aosta, autorizza SIV ad avviare ogni necessario adempimento per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto concernente la ristrutturazione della palazzina Giordana e al comma 2 prevede che, per l’intervento di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 16.000.000, così suddivisi per anno: euro 9.600.000 per il 2023, euro 3.500.000 per il 2024, euro 2.000.000 per il 2025 ed euro 900.000 per il 2026;

ritenuto necessario definire con una convenzione i rapporti tra le parti per la realizzazione dell’intervento di cui al precedente punto, in considerazione dei seguenti rispettivi ruoli:

- Regione, proprietaria dei beni immobili oggetto dell’intervento, beneficiaria finale di quest’ultimo ed ente responsabile del coordinamento degli interventi nonché promittente il trasferimento a SIV, per il tramite di Finaosta, di tutti i fondi necessari a finanziare l’intervento;

- Finaosta, su incarico di Regione, socio unico di SIV e parte integrante del circuito finanziario;

- SIV, soggetto attuatore, costituita da Finaosta per realizzare gli interventi e gestire le relative attività, impiegando allo scopo le risorse finanziarie che le trasferisce Regione, per il tramite di Finaosta;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1614, in data 28 dicembre 2022, concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2023-2025 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che il Coordinatore del Dipartimento proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023-2025, nell'ambito del programma n. 4.004 "Istruzione universitaria", attribuisce al Dipartimento infrastrutture e viabilità le risorse necessarie per le attività di cui trattasi;

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alle opere pubbliche, territorio e ambiente, Davide Sapinet, di concerto con il Presidente della Regione, Renzo Testolin;

ad unanimità di voti favorevoli,

#### DELIBERA

- 1) di approvare la bozza di convenzione, di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Finaosta S.p.A., e Société Infrastructures Valdôtaines – SIV S.r.l., per la realizzazione del primo stralcio funzionale, concernente la sistemazione della palazzina Giordana, del secondo lotto degli interventi di adeguamento e ristrutturazione degli immobili nell'area "caserma Testafochi", per la creazione del nuovo Polo universitario, nonché di tutte le operazioni connesse;
- 2) di dare atto che alla sottoscrizione della stessa provvederà il Coordinatore del Dipartimento infrastrutture e viabilità dell'Assessorato opere pubbliche, territorio e ambiente e che per la stessa non sussiste l'obbligo di registrazione, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- 3) di approvare, per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto del Polo universitario, comprensivo degli arredi, la spesa complessiva di euro 16.000.000,00 (sedicimilioni/00);
- 4) di prenotare la spesa di euro 15.100.000,00 (quindicimilionicentomila/00) sul capitolo U0026861 "Spese per la realizzazione del secondo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta (bene di proprietà regionale) - (codice SILP DI02S002023)" del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2023-2025 che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente ripartizione:
  - euro 9.600.000,00 per l'anno 2023
  - euro 3.500.000,00 per l'anno 2024
  - euro 2.000.000,00 per l'anno 2025;
- 5) di dare atto che per la spesa di euro 900.000,00 (novecentomila/00) per l'anno 2026 sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa al capitolo U0026861 "Spese per la realizzazione del secondo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta (bene di proprietà regionale) - (codice SILP DI02S002023)" dei futuri bilanci della Regione;
- 6) di stabilire che dell'approvazione della presente deliberazione sia data comunicazione, a cura del Dipartimento infrastrutture e viabilità, alle parti interessate.

§

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 199 in data 08/03/2023

BOZZA DI CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PRIMO STRALCIO FUNZIONALE, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DELLA PALAZZINA GIORDANA, DEL SECONDO LOTTO DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI IMMOBILI NELL'AREA "CASERMA TESTAFOCHI", PER LA CREAZIONE DEL NUOVO POLO UNIVERSITARIO, NONCHÉ DI TUTTE LE OPERAZIONI CONNESSE.

TRA

La "Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste" (codice fiscale 80002270074), rappresentata dal Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e viabilità, ing. Sandro Glarey, autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. .... in data....., di seguito per brevità denominata "Regione";

E

la società "Finanziaria regionale Valle d'Aosta S.p.A.", siglabile "Finaosta S.p.A.", società con socio unico, con sede legale e amministrativa in Aosta, via Festaz n. 22, capitale sociale di euro 112.000.000,00 interamente versato, iscrizione al registro imprese di Aosta, codice fiscale e partita iva 00415280072, iscrizione nell'elenco generale degli intermediari finanziari (UIC n. 806) e nell'elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia n. 33050, società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione autonoma Valle d'Aosta, in persona del legale rappresentante \_\_\_\_\_, a quanto infra facoltizzato dalla delibera del Consiglio di amministrazione della società in data 9 settembre 2021 - di seguito per brevità denominata "Finaosta";

E

la società "Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l." (codice fiscale e partita iva 01252720071), società in house della Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede legale in Aosta, Regione Borgnalle 10/E – rappresentata dall'amministratore unico \_\_\_\_\_ – di seguito per brevità denominata "SIV", tutte di seguito e congiuntamente denominate "Parti".

PREMESSO

- a. che il Consiglio regionale, con deliberazioni n. 1718 in data 11 febbraio 2006 e n. 3445 in data 7 aprile 2008, ha approvato l'inclusione, rispettivamente nel "Primo piano di interventi" e nel "Programma delle opere di rilevante interesse regionale" di cui alla legge regionale 17 agosto 2004, n. 21, dell'intervento di "Realizzazione del Polo universitario di Aosta";
- b. che, con Accordo di programma in data 30 luglio 2008 tra Ministero della Difesa, Agenzia del Demanio, Regione e Comune di Aosta, sono stati definiti - in attuazione dell'Intesa sottoscritta il 22 maggio 2007, ai sensi del d. lgs. 21 settembre 2000, n. 282, dal Ministro della Difesa e dal Presidente della Regione - tempi e modalità operative degli interventi finalizzati a trasferire in proprietà alla Regione la caserma "Testafochi" per destinarne gli immobili alla realizzazione del nuovo Polo universitario regionale;
- c. che la Giunta regionale, in attuazione dell'Accordo di programma di cui in b., ha provveduto, al fine di garantire il rispetto degli impegni che esso pone a carico della Regione:
  - c.1. ad adottare, con deliberazione n. 3453 del 28 novembre 2008, le determinazioni organizzative per la sua attuazione, prevedendo di costituire una società a partecipazione regionale e di individuarla quale soggetto preposto alla realizzazione degli interventi;
  - c.2. ad approvare, con deliberazione n. 2499 dell'11 settembre 2009, il mandato a Finaosta a costituire, ai sensi della l.r. 16 marzo 2006, n. 7, la società a totale

- partecipazione pubblica, denominata Nuova Università Valdostana – NUV, per l’attuazione degli adempimenti dell’Accordo di programma di cui in b.;
- d. che Finaosta ha costituito, con atto notarile reg. n. 168013/53721 del 12 novembre 2009, la società NUV di cui in c.2.;
  - e. che con la deliberazione della Giunta regionale n. 728/2010 è stata approvata la bozza di convenzione, poi sottoscritta in data 31 marzo 2010 tra Regione, Finaosta e NUV, per la realizzazione degli interventi di adeguamento e ristrutturazione delle infrastrutture situate nell’eliporto militare di Pollein, all’interno delle caserme Ramires e Battisti di Aosta e degli immobili siti in Aosta nell’area denominata caserma Testafochi (primo lotto);
  - f. che la predetta convenzione all’art. 3, comma 4, punto 4.4 stabilisce che i progetti definitivo ed esecutivo del Polo universitario sono approvati da NUV, ora SIV, previo parere della Regione e all’art. 9 individua un responsabile regionale del procedimento, nella figura del Coordinatore del Dipartimento Opere pubbliche e edilizia residenziale, ora Dipartimento Infrastrutture e viabilità, relativamente ai compiti della Regione che si sostanziano, oltre che nella copertura delle spese, in una attività di monitoraggio degli interventi di competenza della società, al fine del raggiungimento dell’obiettivo della convenzione;
  - g. che con il provvedimento dirigenziale n. 3662 del 12 agosto 2010 è stata disposta l’aggiudicazione definitiva dei servizi di rilievi, redazione di relazione geologica, valutazione di impatto ambientale, progettazione preliminare, definitiva e esecutiva nonché di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per gli interventi di ristrutturazione della caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario al Raggruppamento temporaneo Mario Cucinella Architects S.r.l.;
  - h. che con la deliberazione della Giunta regionale n. 187 in data 28 gennaio 2011 è stato approvato il progetto preliminare degli interventi di ristrutturazione della caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario, nell’ambito della riconversione di strutture militari, in comune di Aosta e che con il Decreto del Presidente della Regione n. 728 in data 16 novembre 2012 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29 della l.r. 11/1998, il progetto definitivo del Polo universitario della Valle d’Aosta (recupero ex caserma Testafochi);
  - i. che, con Decisione n. 6 del 18 giugno 2014, l’Amministratore unico di NUV ha aggiudicato - in applicazione della convenzione di cui sopra - in via definitiva l’appalto avente ad oggetto la realizzazione del primo lotto del Polo universitario della Valle d’Aosta (recupero ex caserma Testafochi) in favore del costituendo RTI con Impresa mandataria Vico s.r.l. - in seguito costituita quale società consortile a responsabilità limitata Univallée Scarl - e che, in data 19 dicembre 2014, è stato sottoscritto il relativo contratto di appalto;
  - j. che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 234 in data 19 dicembre 2018, avente ad oggetto “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche ex articolo 20, d. lgs. 19 agosto 2016, n. 175. Individuazione delle partecipazioni da mantenere e da razionalizzare e fissazione degli obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento delle società controllate, ex articolo 19 del medesimo decreto”, ha incaricato, al punto 7), la società Finaosta, relativamente alle società COUP S.r.l. e NUV S.r.l., a procedere, entro un anno, alla fusione delle due società;
  - k. che in data 20 febbraio 2020, con atto di fusione fra le società COUP S.r.l. e NUV S.r.l., in attuazione del punto 7) della deliberazione del Consiglio regionale n. 234 in data 19 dicembre 2018, è stata costituita la società “Société Infrastructures Valdôtaines S.r.l. - SIV”, in house della Regione autonoma Valle d’Aosta in gestione speciale per il tramite di Finaosta che ha, tra gli altri, l’obiettivo di realizzare gli interventi per l’adeguamento e la ristrutturazione degli immobili siti nell’area denominata caserma Testafochi;

- l. che, con verbale in data 28 aprile 2021, il Demanio dello Stato ha immesso nel possesso, consegnato e trasferito alla Regione autonoma Valle d'Aosta l'immobile caserma Testafochi, come previsto dall'Accordo di programma di cui al precedente b.;
- m. che in data 15 novembre 2022 è stato redatto il Verbale di fine lavori del primo lotto del Polo universitario della Valle d'Aosta (recupero ex caserma Testafochi), conclusosi con il Verbale di constatazione di completamento dei lavori in data 13 gennaio 2023, e che in data 23 dicembre 2022 è stato emesso, a firma del Direttore dei lavori, lo stato finale dei lavori;
- n. che il programma pluriennale di SIV, presentato in data 18 novembre 2022, prevede, per il secondo lotto dell'intervento di adeguamento e ristrutturazione degli immobili siti in Aosta nell'area denominata "caserma Testafochi", un costo stimato in complessivi euro 50.825.000,00, per il ristrutturazione delle palazzine Giordana e Beltriccio e per il completamento del parcheggio interrato sotto l'ex piazza d'Armi;
- o. che il Consiglio regionale, con deliberazione n. 2051 in data 1° dicembre 2022, ha approvato il Documento di economia e Finanza regionale (DEFER) per il triennio 2023-2025, il quale prevede, tra i principali obiettivi, il completamento della struttura ex caserma Testafochi, per rendere Aosta un polo universitario con la realizzazione del secondo lotto dei lavori che prevede la ristrutturazione delle palazzine Beltriccio e Giordana e il completamento del parcheggio interrato sotto l'ex piazza d'Armi;
- p. che l'articolo 33 della l.r. 21 dicembre 2022, n. 32, al comma 1 dispone che la Regione, nell'ambito degli interventi sulla caserma Testafochi per la creazione del Polo universitario di Aosta, autorizza SIV ad avviare ogni necessario adempimento per la realizzazione del primo stralcio funzionale del secondo lotto concernente la ristrutturazione della palazzina Giordana e al comma 2 prevede che, per l'intervento di cui al comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di euro 16.000.000, così suddivisi per anno: euro 9.600.000 per il 2023, euro 3.500.000 per il 2024, euro 2.000.000 per il 2025 ed euro 900.000 per il 2026;
- q. che è necessario definire con la presente convenzione i rapporti tra le Parti per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto p., in considerazione dei seguenti rispettivi ruoli:
  - q.1. Regione, proprietaria dei beni immobili oggetto dell'intervento, beneficiaria finale di quest'ultimo ed ente responsabile del coordinamento degli interventi nonché promittente il trasferimento a SIV, per il tramite di Finaosta, di tutti i fondi necessari a finanziare l'intervento;
  - q.2. Finaosta, su incarico di Regione, socio unico di SIV e parte integrante del circuito finanziario;
  - q.3. SIV, soggetto attuatore, costituita da Finaosta per realizzare gli interventi e gestire le relative attività, impiegando allo scopo le risorse finanziarie che le trasferisce Regione, per il tramite di Finaosta;
- r. che gli oneri gestionali di SIV, saranno imputati al Dipartimento Infrastrutture e viabilità, nella quota del 50% della spesa totale, nei limiti massimi previsti a bilancio;
- s. che le somme di cui in p. e r. costituiscono limiti massimi annuali di spesa e non potranno essere trasferite da Regione a SIV, per il tramite di Finaosta, prima dell'anno di esigibilità, nel rispetto della ripartizione del finanziamento.

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Articolo 1  
(Premesse)

1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## Articolo 2

### (Oggetto della convenzione)

1. Oggetto della presente convenzione è l'attuazione dell'intervento di cui alla lettera p. delle premesse, nonché la fornitura degli arredi e di quant'altro necessario a rendere fruibili gli immobili oggetto dell'intervento.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal precedente comma 1., SIV provvede all'adeguamento della progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e alla realizzazione dei lavori di ristrutturazione della caserma Giordana, interfacciandosi con Regione, al fine di fornire ogni informazione richiesta sullo stato di attuazione e su eventuali problematiche amministrative, finanziarie o tecniche che si frappongano alla realizzazione dell'intervento.
3. Gli oneri di attuazione dell'intervento di cui al comma 1. riguardano:
  - 3.1. l'attività di SIV e il correlativo espletamento delle funzioni procedurali in ordine all'intero ciclo di acquisizione dei servizi e delle forniture e di esecuzione dei lavori nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti;
  - 3.2. l'appalto e l'esecuzione dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione e di assistenza, di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e di cantiere, di collaudo in corso d'opera e finale dei lavori e delle forniture nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti;
  - 3.3. l'appalto e l'esecuzione dei lavori e delle forniture, progettati per l'intervento, e le altre opere eventualmente necessarie nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei contratti.

## Articolo 3

### (Circuito decisionale)

1. Le principali decisioni da assumere, ai fini dell'attuazione di quanto previsto al precedente articolo 2 comma 1. della presente convenzione, riguardano:
  - 1.1. il programma pluriennale e annuale di attività e di spesa relativo agli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, della presente convenzione, che indica separatamente per ciascuna categoria di onere articolata in sottoinsiemi significativi:
    - 1.1.1. gli impegni di spesa assunti da SIV nel periodo precedente l'anno di riferimento e quelli da assumere in quest'ultimo e nel periodo ad esso successivo;
    - 1.1.2. i pagamenti effettuati e gli oneri sostenuti da SIV nel periodo precedente l'anno di riferimento e quelli da effettuare e da sostenere in quest'ultimo e nel periodo ad esso successivo;
    - 1.1.3. la sintetica descrizione delle attività cui si riferiscono le grandezze finanziarie di cui in 1.1.1. e 1.1.2.;
  - 1.2. le progettazioni relative all'intervento;
  - 1.3. l'aggiudicazione, l'esecuzione e il collaudo dei lavori e delle forniture.
2. Il programma annuale e pluriennale di cui al precedente punto 1.1, è approvato da SIV, ai sensi dell'articolo 8 dello statuto e secondo le modalità previste al medesimo articolo, previo conforme parere di Finaosta e Regione, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio di SIV. Tale programma dovrà essere trasmesso ai soggetti coinvolti entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno; qualora assentito da Finaosta e Regione, integra modalità di esercizio del controllo analogo che esonera SIV dalla presentazione dei documenti strategici previsti dall'articolo 8 della l.r. 20/2016.
3. Le progettazioni relative all'intervento di cui al comma 1, punto 1.2., sono approvate da SIV, con la procedura di cui all'articolo 8, comma 2, lett. g.IV del suo statuto, previa acquisizione del parere di Regione, quanto agli investimenti previsti, e di Finaosta, quanto ai costi di gestione.
4. L'aggiudicazione, l'esecuzione e il collaudo dei lavori e delle forniture di cui al precedente punto 1.3. sono curati da SIV per il tramite del responsabile unico del procedimento dalla stessa nominato.



5. I pareri di cui al comma 2, oltre quelli necessari alla soluzione di problemi relativi alle fasi di cui ai commi 3 e 4, sono espressi dai responsabili del procedimento di Regione e Finaosta nell'ambito di riunioni convocate dall'amministratore unico di SIV e formalizzati nei corrispondenti verbali. In alternativa gli stessi pareri possono essere chiesti dall'amministratore unico di SIV al responsabile del procedimento di Regione e Finaosta mediante procedura scritta.
6. Le decisioni di cui ai punti precedenti sono adottate dagli organi e con le modalità fissati per ciascuna parte dalle rispettive norme legislative o statutarie.

#### Articolo 4

##### (Circuito finanziario)

1. Regione si riconosce obbligata nei confronti di SIV, per il tramite di Finaosta, alla integrale copertura delle spese per la realizzazione dell'intervento oggetto della presente convenzione, come meglio indicate all'articolo 2 e alle lettere p. e r. delle premesse.
2. I versamenti a SIV, per il tramite di Finaosta, delle somme di cui al precedente comma 1. sono effettuati con le seguenti modalità:
  - 2.1. per gli appalti di lavori, servizi e forniture, in misura pari all'ammontare di ciascun certificato di pagamento o equipollente obbligazione di spesa nei confronti dei prestatori d'opera, incrementato della relativa IVA e di eventuali oneri accessori;
  - 2.2. per le altre spese di investimento, in misura pari all'ammontare delle fatture liquidate da SIV, di norma in quote di importo uguale o superiore a euro 50.000, IVA e oneri accessori inclusi;
  - 2.3. per le spese di gestione:
    - 2.3.1. un acconto, comprensivo di IVA, di importo pari all'80% della quota annuale di cui alla lettera r. delle premesse, entro gennaio dell'anno di riferimento;
    - 2.3.2. il saldo, comprensivo di IVA, della quota annuale di cui alla lettera r. delle premesse, ad avvenuta approvazione del bilancio di SIV;
    - 2.3.3. l'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio verrà imputata a decurtazione dell'acconto relativo all'esercizio successivo.

#### Articolo 5

##### (Disponibilità degli immobili)

1. Gli immobili e le aree ricadenti nell'area dell'ex caserma Testafochi, a esclusione di quelli già destinati ad altro uso, sono resi disponibili dalla Regione a SIV, ai fini dell'esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione.

#### Articolo 6

##### (Informazioni)

1. Regione mette a disposizione di SIV le informazioni di cui dispone ritenute utili per la progettazione e l'esecuzione dei lavori e delle forniture oggetto della presente convenzione.
2. SIV fornisce, a richiesta, a Regione e Finaosta le informazioni relative allo stato di avanzamento dei lavori e delle forniture e all'utilizzazione dei finanziamenti, anche ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 7 della l.r. 21/2004 e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della l.r. 7/2006.

#### Articolo 7

##### (Adempimenti contabili)

1. Finaosta tiene aggiornate separate scritture contabili delle somme di cui all'articolo 4, comma 2.
2. SIV tiene aggiornate scritture contabili con indicazioni separate per gli oneri di cui all'articolo 2, comma 3, e introita su apposito conto corrente bancario le somme di cui all'articolo 4, comma 2.

3. Gli impegni della Regione nei confronti di SIV, come previsto al punto q.1 delle premesse e all'articolo 4, sono assunti nel rispetto di quanto previsto alle lettere p. e r. delle premesse stesse. I trasferimenti di somme cui Regione è tenuta nei confronti di SIV, verranno effettuati, per il tramite di Finaosta, secondo le procedure relative alla gestione dei rimborsi di spese già sostenute.

Articolo 8

(Responsabili del procedimento)

1. I responsabili del procedimento per le Parti della presente convenzione sono così individuati:
  - a) per Regione, il Coordinatore del Dipartimento Infrastrutture e viabilità o suo delegato appositamente individuato e il cui nominativo verrà previamente comunicato alle Parti;
  - b) per Finaosta, il Direttore generale, o suo delegato appositamente individuato, il cui nominativo verrà previamente comunicato alle Parti;
  - c) per SIV, il Responsabile unico del procedimento, o suo delegato appositamente individuato, il cui nominativo verrà previamente comunicato alle Parti.

Articolo 9

(Restituzione di somme)

1. Nel caso in cui al termine delle attività previste dalla presente convenzione risultasse dovuta la restituzione di acconti corrisposti in eccedenza a SIV, questi andranno restituiti senza corresponsione di interessi.

Articolo 10

(Durata)

1. La presente convenzione conserva efficacia fino alla compiuta realizzazione degli interventi di cui all'articolo 2 della stessa.

Articolo 11

(Controversie)

1. Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente ogni controversia dovesse derivare dalla presente convenzione. In difetto, le controversie saranno devolute alla competenza esclusiva del foro di Aosta.

Articolo 12

(Spese di registrazione)

1. Le eventuali spese contrattuali e di registrazione, solo in caso d'uso, sono a carico di Regione.

Letto, confermato e sottoscritto

In Aosta, lì            2023

per Regione

per Finaosta

per SIV